

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

AZIONISTI

ATTORI

contro

BANCA

CONVENUTO

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA  
DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi AZIONISTI hanno convenuto in giudizio la Banca, deducendo circa il mancato rimborso del capitale relativo all'acquisto di azioni, effettuato in data 21.4.2008, per il valore nominale di euro 248.458,80. Gli attori hanno chiesto di:

- 1) dichiarare la responsabilità precontrattuale della Banca "*quale intermediaria finanziaria della negoziazione dei titoli.....per violazione delle numerose norme esistenti in materia d'intermediazione finanziaria e codicistica: nello specifico, violazione degli artt. 21, 94-101 del D.lgs. 58/1998 (d'ora in poi T.U.F.); violazione degli artt. 26, 27,28, 29 e 30 della delibera CONSOB 11522/98 .....violazione delle norme in materia di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2 c.c.; violazione dell'art. 1337 c.c. oltre che responsabilità professionale dell'intermediario nei confronti degli odierni istanti*";
- 2) "*verificare e dichiarare il conflitto di interessi della Banca*";
- 3) per l'effetto "*condannare parte convenuta alla restituzione integrale, in favore degli istanti, della somma di € 198.000,00, oltre al riconoscimento degli interessi legali dalla data del pagamento al saldo, in uno alla rivalutazione monetaria ad oggi maturata*";
- 4) per l'effetto, "*condannare, altresì, parte convenuta al risarcimento del danno lamentato...da determinarsi in via equitativa o nella maggior somma o minor somma che sarà determinata in corso di causa per avere gli attori potuto disporre della somma vincolate per scelte di investimento e per bisogni personali*"
- 5) condanna alle spese e condanna alla "*pubblicazione dell'emananda sentenza sui maggiori quotidiani di informazione, stante, soprattutto, l'interesse sociale della vicenda prospettata*".

2. Con comparsa tempestivamente depositata si è costituita in giudizio BANCA, la quale contestava gli addebiti mossi da parte attrice, evidenziando, in particolare, la sussistenza dell'obbligo di informazione, e comunque ritenendo di aver adempiuto a tale obbligo con l'invio della prevista comunicazione.

*Sentenza, Tribunale di Avellino, Aureliana Di Matteo, n. 6 del 3 gennaio 2020*

La convenuta inoltre chiedeva la condanna degli attori anche per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. oltre alla vittoria delle spese di lite.

Esperita la fase istruttoria mediante l'assunzione delle prove orali richieste e ritenute rilevanti dal precedente giudicante (la scrivente è subentrata nella trattazione della causa in fase decisionale), dopo diversi rinvii la causa è stata trattenuta all'udienza dell'11.1.2019 per la decisione, all'esito della precisazione delle conclusioni.

La domanda è infondata.

Gli attori espongono di essere titolari di n° 400.000 azioni di SOCIETÀ, acquistate al prezzo di Euro 0,62 per un controvalore di Euro 248.000,00, oltre commissioni per Euro 458,80, in virtù dell'operazione eseguita il 21.04.2008, con valuta 24.04.2008, con addebito sul CC numero OMISSIS, intestato al sig. (omissis) c/o la dipendenza di OMISSIS della Banca e che, appena cinque mesi dall'acquisto dei predetti titoli, il Tribunale di Roma - sezione fallimentare -, con sentenza n. 287/2008, emessa il 05.09.2008, accertava lo stato di insolvenza di SOCIETÀ e, per l'effetto, i coniugi AZIONISTI vedevano perduto interamente il proprio capitale investito, salvo recuperarne una minima parte, pari a solo 50.000,00 Euro.

Le doglianze attoree si sostanziano nella omessa informazione sui rischi dell'investimento da parte dell'intermediario finanziario.

Ed invero, in relazione alla informazione che l'intermediario finanziario deve rendere agli investitori, l'art. 21 del TUF prescrive di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza; l'art. 30 del regolamento Consob 16190/2007 (vigente *ratione temporis*) prescriveva che "*Gli intermediari prima di utilizzare, per proprio conto o per conto di un altro cliente, strumenti finanziari detenuti per conto di un cliente al dettaglio, forniscono allo stesso in tempo utile, su un supporto duraturo, informazioni chiare, complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che l'utilizzo di tali strumenti finanziari comporta per l'intermediario, comprese le condizioni di restituzione degli strumenti, e sui rischi che ne derivano*" e l'art. 31 disponeva che "*Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate. La descrizione dei rischi include, ove pertinente per il tipo specifico di strumento e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi: a) i rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totale dell'investimento; b) la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilità dei medesimi; c) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti; d) eventuali requisiti di marginatura od obbligazioni analoghe applicabili a tali strumenti*".

Sul punto si richiamano le sentenze rese dalla Cassazione a sezioni unite (Cass., SS.UU., 19-12-2007, n. 26724; Cass., sez. un., 19-12-2007, n. 26725), i cui principi sono riferibili al caso di specie, in virtù delle quali dalla violazione dei doveri di comportamento che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario discende la responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, per le violazioni in sede di formazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti.

*Sentenza, Tribunale di Avellino, Aureliana Di Matteo, n. 6 del 3 gennaio 2020*

In materia di servizi di investimento mobiliare, l'intermediario finanziario è tenuto dunque a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, con particolare riferimento alla natura di essi ed ai caratteri propri dell'emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 15936 del 18/06/2018).

Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha precisato recentemente che la disciplina dettata dall'art. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del 1998 e dagli artt. 26 e 28 del reg. Consob n. 11522 del 1998 impone all'intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario, alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità, e quindi assicurare un'informazione adeguata all'investitore sulle caratteristiche del prodotto; la responsabilità dell'intermediario non è esclusa dalla sottoscrizione, da parte del cliente, della dichiarazione di aver ricevuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su un modulo "standard" senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione (cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 28175 del 31/10/2019).

Infine si richiama l'art. 29 tuf , il quale stabilisce che gli intermediari si devono astenere dall'effettuare operazioni non adeguate tenendo conto, a tale scopo, delle informazioni acquisite e disponibili. Nel caso di ricezione di ordini per l'esecuzione di operazioni non adeguate, gli intermediari devono poi informare l'investitore della circostanza e, nell'ipotesi in cui quest'ultimo intendesse comunque eseguire l'operazione, l'acquisto può intervenire soltanto "sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su un nastro magnetico, o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute".

Questi essendo i principi di diritto applicabili al caso in lite, occorre valutare le risultanze istruttorie emerse in punto di informazioni rese agli attori e la classificazione del profilo del cliente.

Invero, agli atti sono allegati dalla stessa parte attrice il questionario per la profilazione del cliente quale cliente al dettaglio con media esperienza, il documento di sintesi delle operazioni finanziarie nonché la documentazione inerente le condizioni contrattuali ed il "*documento generale di informativa relativo al servizio di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari e collocamento di strumenti finanziari*".

Nel contratto prodotto e debitamente sottoscritto vi è l'accettazione specifica dei rischi delle operazioni ed è descritta l'informativa spettante ad un cliente classificato come cliente al dettaglio.

Tuttavia non può non rilevarsi che l'investitore, come risulta dalla documentazione versata in atti dalla banca, aveva già nel decennio antecedente effettuato diverse operazioni, dunque la classificazione risulta essere effettuata in maniera quantomeno prudentiale, con la conseguenza che il livello informativo si appalesa essere adeguato.

Dall'istruttoria orale, invero, l'unica conferma alla prospettazione attorea proviene dalla figlia degli stessi, che ha sostenuto di averli accompagnati in filiale, dove veniva loro consigliato di investire in azioni Alitalia, mentre la sua presenza è smentita da tutti i testi escussi per conto di parte convenuta.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

Infine, quanto al rispetto delle previsioni di cui al punto 7 del contratto, non è emersa la prova della l'ordine sia stato segnalato come inappropriato dall'intermediario e confermato dagli investitori, che sono stati classificati non come operatori professionali ma di media esperienza; invero la valutazione di appropriatezza va fatta per i clienti non professionali, tuttavia nella specie trova applicazione il successivo articolo 8, che esclude la segnalazione di inadeguatezza atteso che, come emerso dall'istruttoria, il servizio è stato prestato su iniziativa del cliente.

Si vedano sul punto le prove testimoniali rese dai dipendenti della banca in uno alle prove documentali offerte dalla convenuta, in particolare l'annullamento della prima operazione, nuovamente effettuata poche ore dopo nella stessa mattinata, che trovano riscontro in tali deposizioni che giustificano la rinnovazione delle operazioni per volontà precisa degli investitori. Circa l'attendibilità di tali testimoni, si osserva che questa non è esclusa a priori per il rapporto di parentela o di lavoro tra le parti ed i testimoni, bensì va valutata in maniera stringente quanto a chiarezza e coerenza delle deposizioni (cfr. Cassa. Sez. lav. 12259/2003). Ebbene, deve osservarsi che detti requisiti sono sussistenti entrambe nel caso in lite, laddove le richiamate deposizioni dei testi sono scevre da profili di contraddittorietà e, peraltro, le dichiarazioni rese trovano conforto nelle deposizioni dei dipendenti della società. Né può rilevarsi l'incapacità a testimoniare di tutti i testi escussi, per essere emerso che l'operazione veniva effettuata dal DIPENDENTE, alla presenza dei colleghi, i quali dunque ben potevano assumere la veste di testimoni.

Invero, in presenza dell'eccezione della banca, che ha eccepito sin dalla comparsa di risposta che l'intento di investire proveniva dagli attori, alcuna prova in senso contrario è stata offerta dalla parte attrice, la quale non ha provato che l'investimento in azioni SOCIETÀ gli sia stato suggerito dagli operatori della banca convenuta, con conseguente inapplicabilità dell'art. 7 del contratto menzionato.

Sulla eccezione relativa al conflitto di interessi, si rileva che in atti (cfr. docc. 9-10-11-12 BANCA) è documentato che la Banca ha dovuto reperire i titoli sul mercato. Le azioni in questione non erano frutto di aumenti di capitale o di nuove emissioni da parte di SOCIETÀ, ma erano già presenti sul mercato, di talché tale doglianza si appalesa priva di pregio.

Ne discende che non risulta provato che alcuna sollecitazione all'investimento sia stata effettuata dall'intermediario.

Inidonea ad integrare un inadempimento, passibile di risoluzione e/o solo di responsabilità risarcitoria, è, infine, l'asserita omessa costante informazione, da parte della società convenuta, sull'andamento del titolo azionario o sulla situazione economico-patrimoniale della SOCIETÀ, così come sostenuto dagli attori, posto che contrattualmente si prevedevano comunicazioni annuali e che invece il default è intervenuto prima dello scadere della prima annualità.

Difetta, peraltro, qualsivoglia prova (anche solo presuntiva) del nesso di causalità tra detto asserito inadempimento ed il danno così come allegato (pari all'intero controvalore dei titoli acquistati). Se, infatti, è indubbio che spetti all'intermediario provare di aver adeguatamente adempiuto agli obblighi di informazione, è parimenti indubbio che, laddove si contesti l'omessa/periodica informativa successiva all'acquisto del titolo, sia pure nei limiti di esigibilità secondo buona fede e correttezza, è onere del cliente dimostrare se e quando una tempestiva informazione, sullo stato di decozione della SOCIETÀ, gli avrebbe consentito di prevenire o ridurre il danno ed in che termini (cfr. sentenza n. 63/20196 del Tribunale di Marsala).

*Sentenza, Tribunale di Avellino, Aureliana Di Matteo, n. 6 del 3 gennaio 2020*

La domanda va dunque rigettata.

Parimenti va rigettata la domanda esperita ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dalla convenuta, non essendo emersa la mala fede nell'agire in giudizio, poiché questa non può coincidere con il rigetto della domanda.

Le spese seguono la soccombenza e sono compensate in ragione di 1/2 stante la reciproca soccombenza; le stesse sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta ogni domanda.

Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta la metà delle spese di lite, che si liquidano per intero in € 13.430,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

AVELLINO, 3 gennaio 2020

Il Giudice  
dott.ssa Aureliana Di Matteo

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*